PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI

Il presente protocollo ha lo scopo di individuare prassi virtuose e modelli di efficienza, ritenuti utili per migliorare la qualità dello svolgimento delle udienze civili e favorire quindi la collaborazione tra magistrati, avvocati e personale di cancelleria, nell'ottica del principio costituzionale del giusto processo.

Il domiciliatario avrà cura di trasmettere il protocollo al difensore appartenente ad altro Foro.

****

FASE INTRODUTTIVA

ART.1 ATTI E FASCICOLO DI PARTE.

All'atto dell'iscrizione a ruolo i difensori avranno cura di indicare correttamente i dati anagrafici delle parti, l'oggetto della causa e i propri recapiti telefonici, fax e di posta elettronica certificata. I difensori presteranno attenzione a segnalare tempestivamente alla cancelleria eventuali variazioni tali dati, onde consentirne il relativo aggiornamento.

Nel caso in cui, negli atti introduttivi del processo, siano state formulate istanze che debbano essere esaminate anteriormente all'udienza ex art.183 cpc. (domande cautelari, chiamata in causa di terzo), il difensore avrà cura di farne indicazione nell'intestazione dell'atto, onde consentire alla cancelleria di segnalarlo tempestivamente al Giudice.

I documenti allegati agli atti processuali devono essere numerati con numerazione progressiva, unica e invariabile per tutto il corso del processo, recare il numero di riferimento nella denominazione del file, recare una denominazione corrispondente a quella utilizzata nell'indice dell'atto di riferimento.

E' opportuno che ad ogni documento corrisponda un file.

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il difensore del creditore opposto, nel costituirsi in giudizio, avrà cura di depositare nuovamente i documenti già prodotti nella fase monitoria.

FASE DI TRATTAZIONE

ART.2 ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE

Per ciascuna udienza, compatibilmente con i ruoli di ciascun giudice, viene fissato un numero adeguato di cause, tale da consentire una trattazione effettiva e decorosa per ciascuna di esse. L'udienza civile inizia di regola alle ore 9,00, salvo diversa indicazione nel provvedimento di fissazione di udienza, e viene ordinata di regola ad orario fisso. Sia il Giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto

dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento.

L'udienza civile è ordinata per fasce orarie, destinate ad adempimenti tra loro omogenei. A titolo esemplificativo: prima fascia dalle ore 9.00 alle ore 10.30: incombenti di minor durata (udienze di prima comparizione con assegnazione termini di rito, richiesta provvedimenti ex artt.648-649 cpc., precisazione delle conclusioni); seconda fascia dalle ore 10.30 alle ore 11.30: giuramento dei Consulenti Tecnici, udienze di prima comparizione con eventuale declaratoria di contumacia delle parti, udienze di trattazione ove l'attività sia limitata alla sola concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero alla sola richiesta di ammissione dei mezzi di prova; terza fascia dalle ore 11.30 alle ore 13.00: adempimenti di durata non breve o che richiedono maggiore riservatezza, quali discussioni orali, assunzione delle prove, tentativi di conciliazione fissati ad hoc, procedimenti cautelari e possessori. All'interno delle suddette fasce le udienze sono ad orario fisso. Pertanto, il giudice all'atto del rinvio della causa della causa, salvo l'abbia precedentemente calendarizzata, fisserà l'orario del successivo adempimento.

ART.3 SEGNALAZIONI DI CORTESIA DA PARTE DEI DIFENSORI

In caso di impossibilità per gli avvocati a presenziare in udienza, gli stessi si premureranno di assicurare la sostituzione con un collega.

Ove risultino circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (accordi transattivi, perdita di capacità delle parti), gli avvocati avranno cura di comunicare con congruo preavviso tali impedimenti al Giudice, a mezzo PCT o per email all'indirizzo istituzionale del magistrato, e alle controparti, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

ART.4 MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI

In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice con la disponibilità delle altre parti, potrà disporre lo spostamento dell'orario o della data, tenuto conto dello stato e delle caratteristiche della causa. In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per la trattazione dell'udienza, il provvedimento di rinvio o di cancellazione dal ruolo ai sensi degli artt. 181, 309, 631, c.p.c., sarà adottato alla fine dell'udienza e comunque non prima che sia decorsa un'ora dall'orario fissato.

ART.5 PRIORITÀ DI ACCESSO NELLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE

Sarà garantito un accesso prioritario nella trattazione delle cause, alle colleghe ed alle parti e/o testimoni in comprovato stato di gravidanza, oppure nei primi tre mesi di puerperio, ovvero accompagnate/i da minori entro i tre anni, nonché ai portatori di disabilità.

ART.6 SEGNALAZIONI DI CORTESIA DA PARTE DEI MAGISTRATI

Il Giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzerà la propria sostituzione con un collega ovvero differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione a cura della cancelleria, anche a mezzo pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del Giudice e anche del suo sostituto, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono o comunicazione per posta elettronica.

Quando, a motivo dell'imprevista dilatazione dei tempi di trattazione delle cause, appaia verosimile la necessità di rinviare alcune di quelle sul ruolo, è opportuno chiamare queste ultime e provvedere a tale incombente senza attendere il termine dell'udienza.

ART.7 UDIENZE EX ART. 183 C.P.C.

Nel caso di richiesta da parte dei difensori dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, concessi i termini, tratterrà la causa in riserva ove non ritenga opportuno, con l'ordinanza di cui allo stesso art. 183 sesto comma c.p.c., fissare un'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Per le controversie che abbiano superato o stiano per superare il triennio di iscrizione, il giudice calendarizzerà in ogni caso l'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione.

FASE ISTRUTTORIA

ART.8 DEDUZIONE DELLE PROVE E LORO AMMISSIONE

Nel dedurre le prove le parti avranno cura di formulare in modo preciso e dettagliato i capitoli di prova e di indicare specificamente su quali circostanze dovranno essere sentiti i vari testimoni.

ART.9 CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

La richiesta di ammissione di CTU deve contenere l'indicazione di una proposta di quesito.

Quando si riveli opportuno, eventualmente a fini conciliativi, il Giudice disporrà la CTU fin dalla prima udienza.

Nella scelta del consulente, il Giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

Per le CTU di carattere ripetitivo, i Giudici adotteranno quesiti standard, salvo eventuali adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto.

In ogni caso, al fine di garantire il contraddittorio sul punto, il Giudice provvederà alla formulazione del quesito già con l'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica.

Il consulente tecnico avrà cura di informare il Giudice e le parti nel caso di impedimento a comparire all'udienza fissata.

ART.10 VERBALIZZAZIONE DELLE UDIENZE

Onde evitare di gravare eccessivamente il Giudice nella redazione del verbale telematico, per le deduzioni di udienza gli avvocati avranno cura di ricorrere alla previa predisposizione attraverso la piattaforma notedidirittopratico.it, premurandosi di contenere lo scritto difensivo entro il limite massimo di una pagina.

Al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, il Giudice avrà cura di verificare che ciascun avvocato abbia consentito alla controparte di prendere visione delle eventuali deduzioni di udienza e autorizzerà la controdeduzione nei termini previsti al paragrafo precedente.

ART.11 CAUSE IN MATERIA FAMILIARE

Nell'ambito della fase presidenziale delle cause di separazione e di divorzio con rito contenzioso e nei giudizi collegiali del settore famiglia, il Giudice delegato alla trattazione del fascicolo avrà cura di indicare alla parte resistente il termine entro cui costituirsi, al fine di permettere alla parte istante e al Tribunale di esaminare per tempo la memoria di costituzione e i relativi documenti.

Entrambe le parti provvederanno a depositare la documentazione attestante la condizione economico-patrimoniale dei coniugi.

FASE DECISORIA

ART.12 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Il Giudice avrà cura di attenersi al principio di inderogabilità dei parametri minimi, previsti dalla vigente tariffa forense.

Il Giudice avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile:

a) Nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro (soprattutto in materia familiare) la data di decorrenza del capitale, interessi e rivalutazione monetaria, con indicazione per quest'ultima dei relativi parametri
b) Le spese di lite liquidate distinguendo le singole voci, sulla base delle indicazioni fornite dai difensori nelle note spese, in merito alle spese esenti e al compenso

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel decreto di fissazione di udienza, è auspicabile che il Giudice precisi se nella medesima udienza vi sarà audizione di sommari informatori

ASCOLI PICENO 13 SET. 2018

Il Presidente
Luigi Cirillo